

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4010 del 26/07/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società UNICALCESTRUZZI S.P.A. per l'impianto destinato ad attività di Produzione calcestruzzo, sito in Comune di Molinella (BO), via E.Nobili n. 18.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4145 del 26/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisei LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società UNICALCESTRUZZI S.P.A. per l'impianto destinato ad attività di Produzione calcestruzzo, sito in Comune di Molinella (BO), via E.Nobili n. 18.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società UNICALCESTRUZZI S.P.A. (C.F. 01303280067 e P.I. 07261250018) per l'impianto destinato ad attività di LProduzione calcestruzzo, sito in Comune di Molinella (BO), via E.Nobili n. 18, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Nuovo Circondario Imolese per conto del Comune di Molinella}.
 - **Proroga in AUA della vigente Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
 - **Comunicazione in materia di rifiuti⁵** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁶** {Soggetto competente Comune di Molinella}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁵ Ai sensi degli artt. 215 e/o 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
5. Obbliga la società UNICALCESTRUZZI S.P.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società UNICALCESTRUZZI S.P.A. (C.F. 01303280067 e P.I. 07261250018) con sede legale in Comune di Casale Monferrato (AL), via Buzzi n. 6, per l'impianto sito in Comune di Comune di Molinella (BO), via E.Nobili n. 18, ha presentato, nella persona di Paolo Baroncelli, in qualità di Legale Rappresentante della Società, al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 06/08/2015 (Prot.n. 13201) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, Proorga della vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera, proroga della vigente comunicazione rifiuti e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota Prot. n. 13224 del 06/08/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 06/08/2015 al PG. 98782, ha trasmesso alla Città

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

Metropolitana di Bologna, ad ARPA Distretto Pinura, Hera Spa e Comune di Molinella, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- La Città Metropolitana di Bologna, con propria nota PG. 102677 del 25/08/2015, ha confermato l'avvio del procedimento e restando in attesa del parere degli Enti competenti.
- Il Comune di Molinella, con propria nota Prot. n. 14708 del 05/09/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 07/09/2015 al PG. 106159, ha trasmesso il proprio parere positivo al rilascio dell'AUA di conformità Urbanistico Edilizia.
- La Città Metropolitana di Bologna – U.O. Rifiuti, con propria nota PG.118422 del 09/10/2015, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare per quanto di sua competenza nell'ambito dell'AUA, i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPA Distretto di Pianura con propria nota PGB0/2015/14046 del 20/10/2015 ha trasmesso al Comune di Molinella e alla Città Metropolitana di Bologna, la propria valutazione tecnica in materia di emissioni acustiche ai fini di autorizzare per quanto di sua competenza nell'ambito dell'AUA, i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto;
- Il Comune di Molinella, con propria nota Prot. n. 19105 del 21/11/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 23/11/2015 al PG. 134955, ha trasmesso il proprio parere positivo con prescrizioni ad autorizzare per quanto di sua competenza in materia di scarichi in pubblica fognatura nell'ambito dell'AUA, i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 35953/2016.
- Il Comune di Molinella, con propria nota Prot. n. 15317 del 25/07/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 25/07/2017 al PGB0/2017/17467, ha trasmesso il proprio parere positivo con prescrizioni ad autorizzare per quanto di sua competenza in materia di acustica nell'ambito dell'AUA, i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Bologna, data di redazione 26/07/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Stefano Stagni¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto UNICALCESTRUZZI S.P.A.
Comune di Molinella (BO), via E. Nobili n. 18

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Nobili classificato dal Comune di Molinella (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque industriali” provenienti dall'attività di Produzione Calcestruzzo.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Molinella (BO), visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 126102 del 03/11/2015, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot.n. 19060 del 20/11/2015, pervenuto agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 23/11/2015 al PG. 134955. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Molinella:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 28/2012/F del 14/07/2012 rilasciata dal Comune di Molinella (BO).

Pratica Sinadoc 35953/2016

Documento redatto in data 26/07/2017



AREA IV
SERVIZI DEL TERRITORIO
Servizio Politiche Ambientali
Via A. Costa n. 12
40062 Molinella (Bo)
Tel. 051/690.68.62 – 051/690.68.77
Fax 051/690.03.46



Molinella, 20.11.2015
Prot. N. 19060

**Allo Sportello Unico
delle Attività Produttive**

Oggetto: AUA ditta " Unicalcestruzzi SpA"
Unità locale: via Efrem Nobili, 18 – Molinella
Parere autorizzativo

Vista l'autorizzazione allo scarico N. 28 del 14.07.2012, iscritta agli atti con prot. N.9356, riferita all'insediamento denominato "Unicalcestruzzi SpA" situato a Molinella in via Via Efrem Nobili, 18 che classificava lo scarico come Acque Reflue Industriali (Acque Meteoriche di Dilavamento);

Vista l'istanza di AUA presentata dal titolare della "Unicalcestruzzi SpA" in data 06.08.2015 e iscritta agli atti con prot. 13201;

Visto il parere favorevole condizionato espresso in merito alla matrice scarichi dal Gestore del Servizio Idrico Integrato e iscritto agli atti con prot. N.18174 del 04.11.2015, che qui s'intende integralmente richiamato;

Considerato che lo scarico terminale è costituito dall'unione di:

- acque reflue domestiche;
- acque meteoriche di dilavamento (Acque Reflue Industriali) ricadenti sulle aree di deposito inerti (ghiaia e sabbie) che vengono raccolte e trattate in continuo in un bacino di sedimentazione dimensionato in funzione della superficie scolante, prima della immissione nella pubblica fognatura di Via Nobili afferente al depuratore del capoluogo;

Si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente alla matrice scarichi, **a condizione che** vengano rispettate le prescrizione e le indicazioni riportate nel parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato di cui sopra.

In particolare, si chiede che le acque meteoriche raccolte dalle coperture e le acque meteoriche ricadenti sulle aree non soggette all'obbligo di adeguamento alla DGR n°286/2005 dovranno essere raccolte in maniera separata e convogliate in corpo idrico superficiale prossimo all'insediamento o, in alternativa, in considerazione dell'attività altamente idro-esigente, raccolte in apposito bacino con possibilità di riutilizzo, tale da consentire la diminuzione del prelievo di acqua da acquedotto e/o da falda sotterranea.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Politiche Ambientali
(dott. agr. Roberta Bonora)



Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 11,00 - lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00.

Martedì chiuso

Sede: Piazza Anselmo Martoni n. 1 – 40062 Molinella
C.F. 00446980377 – P.I. 00510171200



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

COMUNE DI MOLINELLA

Area IV - Gestione del territorio

Sportello Unico delle Attività Produttive

Via A. Costa, 12

40062 MOLINELLA BO

Originale PEC

comune.molinella@cert.provincia.bo.it

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 3 novembre 2015

Prot. gen. 126102

ns. rif. Hera spa Data prot.: 06-08-2015 Num. prot.: 0092400

PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Unicalcestruzzi SpA" - Produzione di calcestruzzo nello stabilimento sito in Via Efreml Nobili n°18 - Comune di Molinella (BO).

Comune di Molinella Area IV - SUAP Prot. n. 13224 del 06/08/2015

Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento.

In merito alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Buzzi Enrico in qualità di legale rappresentante della Ditta **"UNICALCESTRUZZI SPA siglabile UNICAL SPA"** con sede legale in Casale Monferrato (AL) Via Luigi Buzzi n°6, inerente l'insediamento industriale esercente l'attività di produzione calcestruzzo preconfezionato sito in VIA EFREML NOBILI n°18 - Comune di Molinella;

vista la documentazione allegata all'istanza di AUA;
preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI), e che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

verificato dalla documentazione allegata all'istanza che la Ditta "Unicalcestruzzi SpA" è stata autorizzata allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue originate dall'insediamento di Via E. Nobili, 18 dal Comune di Molinella con Prot. n. 9356 del 14.07.2012, Autorizzazione allo Scarico N. 28/2012/SF;

preso atto della dichiarazione che sono rimaste immutate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate; le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione; le sostanze impiegate e

le relative quantità; gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue; la localizzazione dello scarico, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione di cui si chiede il rinnovo;

verificato dalla documentazione agli atti che lo scarico terminale è formato dall'unione delle acque reflue domestiche con le acque meteoriche di dilavamento dell'area adibita a deposito di inerti;

preso atto che le acque reflue originate dal processo (acque di lavaggio betoniere) vengono convogliate in una vasca di recupero ed equalizzazione in previsione del loro riutilizzo nel ciclo produttivo;

preso atto che le acque meteoriche ricadenti sulle aree di deposito inerti (ghiaia e sabbie) vengono raccolte e trattate in continuo in un bacino di sedimentazione dimensionato in funzione della superficie scolante, prima della immissione nella pubblica fognatura;

constatato che gli scarichi si immettono nella pubblica fognatura di Via Nobili afferente a depuratore terminale;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento, da classificarsi "acque di scarico";**
- **le acque meteoriche di dilavamento, "acque di scarico", dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle "acque di scarico" dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento quale contenimento in caso di**

- sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica della valvola di intercettazione e del sistema di misurazione delle acque scaricate dovrà essere inviata alla scrivente Società;
 - i fanghi derivanti dal sistema di trattamento e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Le acque meteoriche raccolte dalle coperture e le acque meteoriche ricadenti sulle aree non soggette all'obbligo di adeguamento alla DGR n°286/2005 dovranno essere raccolte in maniera separata e convogliate in corpo idrico superficiale prossimo all'insediamento, o, in alternativa, in considerazione dell'attività altamente idro-esigente, raccolte in apposito bacino con possibilità di riutilizzo, tale da consentire la diminuzione del prelievo di acqua da acquedotto e/o da falda sotterranea.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, ai punti di immissione terminali in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

UNICALCESTRUZZI Spa - Comune di Molinella - via E. Nobili n° 18

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 172649 del 21/11/2012, che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato B.

La validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.



PROVINCIA DI
BOLOGNA

**DLgs 152 del 3/4/2006, parte V, art. 269 comma 8 - L.R. N. 3/99-
Rinnovo dell'autorizzazione concessa con atto PG n°1259 del 8/01/2004 alla Ditta
UNICALCESTRUZZI Spa per la modifica sostanziale di impianto con emissioni
in atmosfera nello stabilimento di Molinella, via E.Nobili n° 18.-**

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E SANZIONI
IL RESPONSABILE U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

Premesso che, con atto PG n° 1259 del 8/01/2004, la Ditta UNICALCESTRUZZI Spa, con sede legale in Comune di Casale Monferrato (Alessandria), via L.Buzzi n° 6 e stabilimento in comune di Molinella, via E.Nobili n° 18, è autorizzata, ai sensi dell'art. 15 comma a) del DPR n° 203/88, alla modifica sostanziale dell'impianto con emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e vendita calcestruzzo confezionato;

Vista la nota Prot. n°10358 in data 2/08/2012, pervenuta a questa Amministrazione in data 07/08/2012 (PG n°125635/12) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Molinella, e vista la domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta UNICALCESTRUZZI Spa nella persona del gestore Francesco Margotti, formulata in data 25/07/2012, per la modifica sostanziale dello stesso impianto con emissioni in atmosfera ubicato in Comune di Molinella, via E.Nobili n° 18;

Visto il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, parte V, così come modificato dal DLgs n° 128 del 29 giugno 2010;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;



Visti gli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna approvati con Delibera di Giunta Regionale n°2236 del 28 dicembre 2009 (pubblicata nel B.U.R. n° 13 del 4 febbraio 2010) e n° 1769 del 22 novembre 2010 (pubblicata B.U.R. n° 167 parte seconda del 2 dicembre 2010);

Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, N. 44, "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agencia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia-Romagna";

Riscontrato che la domanda di autorizzazione sopra richiamata è stata esaminata nella seduta della conferenza dei servizi svoltasi in data 26 ottobre 2012 e che durante tale seduta è stata esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che la conferenza dei servizi ha valutato che, in base agli elementi e ai documenti contenuti, risultano previste appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e pertanto approva la modifica di impianto in progetto con prescrizioni;

Considerato altresì il rapporto istruttorio redatto da A.R.P.A. in data 29/10/2012;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 02/08/2012 dal Comune di Molinella;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

r i n n o v a

l'autorizzazione PG n° 1259 del 8/01/2004;

e d a u t o r i z z a,

visto quanto riportato in narrativa, ai sensi dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta UNICALCESTRUZZI Spa all'impianto con emissioni in atmosfera



per l'attività di produzione e vendita calcestruzzo preconfezionato, ubicato in Comune di Molinella, via E.Nobili n° 18, prescrivendo quanto segue:

- 1) il vincolo per la Ditta UNICALCESTRUZZI Spa alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SFIATO DOSATRICE CEMENTO E CENERI – SFIATO SILOS
STOCCAGGIO – SFIATO TRAMOGGIA DI CARICO
BETONIERA

Portata massima	6700 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;



- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

- 2) I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza



inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

- 3) I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 4) Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da

incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

- 5) Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- 6) Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed Arpa Sezione di Bologna Distretto di Pianura deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 7) La presente autorizzazione ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio ai sensi dell'art 269 comma 7. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 8) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.





- 9) L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

- 10) L'identificazione, da parte della Ditta UNICALCESTRUZZI Spa, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
- 11) La trasmissione alla Provincia e ad A.R.P.A. Sezione provinciale di Bologna Distretto territoriale di Pianura di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

U.O. Procedimenti Autorizzativi
(Stefano Stagni)



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto UNICALCESTRUZZI S.P.A.
Comune di Molinella (BO), via E. Nobili n. 18

ALLEGATO C

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi
destinati al riutilizzo

Pratica Sinadoc 35953/2016

Documento redatto in data 26/07/2017

SETTORE AMBIENTE

RAPPORTO TECNICO MATRICE RIFIUTI¹

Bologna, 07/10/2015

Prot. S.u.a.p. n. 13201/15 del 06.08.2015

Riferimento: 11.19/667/2015

OGGETTO: Unicalcestruzzi Spa in sigla Unical Spa con sede legale Via Luigi Buzzi, 6 - in Comune di Casale Monferrato (AL) - Codice Fiscale 01303280067, P.Iva 07261250018.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, sita in Via Efrem Nobili, 18 – Molinella (BO).

Operazioni di recupero: R5 - Classe 6

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06.

Verificata la documentazione allegata alla istanza di A.U.A., presentata al S.U.A.P. del Comune di Molinella (BO) e pervenuta a questa Città Metropolitana di Bologna in data 06/08/2015, in atti al PG. n. 98782/15, si attesta l'iscrizione al **n. 13201 del 06/08/2015** nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna. Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

OPERAZIONE di RECUPERO ATTIVITA'	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE	t/a	mc*
			2.200	78
TIPOLOGIA	13.1.3 b)	Ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali (100102)		

* capacità di stoccaggio istantanea

¹ ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.

2. Operazione di recupero R5

- a) Le operazioni di riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- b) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- c) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998

3. **Avvertenze:**

- a) Dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Bologna, quale autorità competente, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza nell'ambito del procedimento di AUA (autorizzazione unica ambientale);
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;

d) Ai sensi degli artt. 1 e 2 art. 2 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore della Città Metropolitana di Bologna, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione, secondo gli importi in essa determinati.

Per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 51,65 € che vanno versati a favore della Città Metropolitana di Bologna con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale.

Il pagamento potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- **Conto Corrente Postale**

n. 7791401 intestato a: Città Metropolitana di Bologna
- Servizio Tesoreria - Via Zamboni, 8, 40126 Bologna (Italia);

- **Bonifico Bancario**

Banca Carisbo
IBAN Code: IT65 T063 8502 4371 0000 0046 450; SWIFT CODE:IBSPIT2B,
Via Farini, 22, 40100 Bologna (Italia).

e) Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, l'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

5. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, allegata alla comunicazione di attività, rimane la seguente:

- relazione tecnica, a firma dell'ing. Paolo Baroncelli, allegata alla comunicazione di inizio attività agli atti P.G. n. 99511 del 20/06/2012 (fasc. 11.9.3/7/2012);
- planimetria, a firma dell'ing. Paolo Baroncelli, allegata alla comunicazione di inizio attività agli atti P.G. n. 99511 del 20/06/2012 (fasc. 11.9.3/7/2012).

Il Responsabile U.O. Rifiuti e Bonifiche
(Dott. Salvatore Gangemi)

(documento firmato digitalmente ai sensi del codice di amministrazione digitale)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto UNICALCESTRUZZI S.P.A.
Comune di Molinella (BO), via E. Nobili n. 18

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

Visto che è stata presentata ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del D.P.R., da parte della Ditta una Valutazione di Impatto Acustico a firma del Geom Paolo Baroncelli in qualità di tecnico competente in acustica Ambientale, in allegato alla documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA.

Visto che il Comune di Molinella con proprio parere Prot.n. 15317 del 25/07/2017, visto anche il parere di ARPA Distretto di Pianura PGBO/2015/14046 del 20/10/2015, Considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, ha espresso il proprio nulla osta ad autorizzare in AUA la componente acustica, nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato D al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Si inserisce in AUA la validità della comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 35953/2016

Documento redatto in data 26/07/2017



AREA IV
GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Politiche Ambientali

Via A. Costa n. 12
40062 Molinella (Bo)
Tel. 051/690.68.62 – 051/690.68.77
Fax 051/690.03.46
ambiente@comune.molinella.bo.it
sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

Molinella, 24 luglio 2017
Prot. Rif. n. 13201/2015
Prot. N. 15232/2017
Classifica 10.4.6

**Allo Sportello Unico
delle Attività Produttive**

Oggetto: AUA ditta “ Unicalcestruzzi SpA”
Unità locale: via Efreml Nobile, 18 – Molinella
Nulla osta in materia di impatto acustico.

Vista l'istanza di AUA presentata dal titolare della “Unicalcestruzzi SpA” in data 06.08.2015 e iscritta agli atti con prot. 13201;

Visto il parere favorevole condizionato espresso in merito alla matrice rumore da Arpa – Distretto di Pianura (prot. Sinadoc N. 1982/2015), che qui s'intende integralmente richiamato;

Si esprime *nulla osta* al rilascio dell'AUA **a condizione che** vengano rispettate le prescrizioni e le indicazioni riportate nel parere di cui sopra.

In particolare, si chiede che:

- entro 12 mesi dal rilascio dell'AUA, venga realizzata una barriera antirumore tra il recettore (fabbricato a destinazione produttiva posto in direzione nord) e il complesso delle sorgenti specifiche (impianto di formazione del prodotto “calcestruzzo”);
- le dimensioni ed i materiali, nonché la posizione di tale barriera, rispettino le caratteristiche di natura tecnica descritte nella relazione di “valutazione di impatto acustico” allegata alla domanda di AUA
- entro 15 giorni dalla realizzazione della barriera acustica sia attestato, tramite rilievi fonometrici, il rispetto del limite differenziale. Tale attestazione dovrà riportare i livelli rilevati nelle condizioni di misura in cui il livello ambientale risulti di entità maggiore ed il livello residuo di entità minore. Le misurazioni fonometriche da effettuarsi secondo le metodiche contenute nel Dpcm 16/3/1998 dovranno, inoltre, attestare l'eventuale presenza di componenti tonali ed impulsive.

Il Responsabile del procedimento
dott. agr. Roberta Bonora
F.to Digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.

Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 11,30 - lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00.
Martedì chiuso

Sede: Piazza Anselmo Martoni n. 1 – 40062 Molinella
C.F. 00446980377 – P.I. 00510171200

Sinadoc n.1982 /2015

SUAP
COMUNE DI MOLINELLA
Area IV - Gestione del territorio
Sportello Unico delle Attività Produttive
sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA
SETTORE AMBIENTE-Servizio Tutela
Ambientale
Via San Felice, 25 - 40122 Bologna
prov.bo@cert.provincia.bo.it

trasmesso via PEC

OGGETTO: D.P.R. n° 59/2013. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per lo stabilimento denominato **UNICALCESTRUZZI S.p.A.**, sito in comune di Molinella (BO) in via Efrem Nobili civ. 18, dove si svolge l'attività di produzione calcestruzzo.

Visto la domanda di autorizzazione unica ambientale nonché la relativa documentazione di impatto acustico trasmessa a questa Agenzia in data 06/08/2015 e registrata agli atti con il n. PGB0/2015/0010855;

Preso atto della comunicazione di presa d'atto avvio procedimento pervenuta a questa Agenzia in data 25/08/2015 al PGB0/2015/0011519;

Visionata la documentazione di cui sopra si esprimono le seguenti valutazioni tecnico ambientali.

OGGETTO DELL'ISTANZA

Si tratta di impianto esistente per il quale è stata avviato, con domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, il rinnovo delle autorizzazioni. La scrivente Agenzia esprime il proprio parere sull'impatto acustico prodotto dallo stabilimento.

CICLO PRODUTTIVO

Tipologia di attività svolta: produzione di calcestruzzo

Il ciclo di produzione si compone principalmente delle seguenti fasi di lavorazione:

- ricevimento materie prime tramite autocarri;
- miscelazione e impasto delle materie prime all'interno della betoniera;
- trasporto a destinazione del calcestruzzo tramite betoniera.

PREMESSA

La rumorosità proveniente dagli impianti presenti nell'intera area in disponibilità all'insediamento **Unicalcestruzzi S.p.A** è descritta dalla "relazione di impatto acustico" che ha preso in esame gli effetti del rumore durante il funzionamento delle sorgenti specifiche e nelle condizioni di utilizzo più gravose. L'analisi dell'impatto acustico dell'insediamento in oggetto ha evidenziato il superamento di circa 10 dB(A), per il periodo diurno, del valore limite differenziale. A seguito di questo superamento l'azienda ha proposto la realizzazione di una barriera fonoisolante/fonoassorbente. La barriera composta da pannelli prefabbricati, montati in verticale su idoneo supporto metallico, consentirebbe, una volta realizzata, il rispetto del limite differenziale. Per quanto concerne l'inserimento di questa opera di mitigazione l'azienda indica come tempi di attuazione 24 mesi successivi alla presentazione del piano di risanamento.

Alla luce di quanto sopra esposto si esprime:

PARERE FAVOREVOLE a condizione che:

- *sia realizzata tra il recettore, costituito dal fabbricato a destinazione produttiva in direzione nord, e l'impianto una barriera antirumore; le dimensioni ed i materiali nonché la posizione della barriera dovranno essere tali da rispettare le indicazioni di natura tecnica descritte nella relazione di "valutazione di impatto acustico" (pag. 16 e seguenti);*
- *entro 15 giorni dalla realizzazione della barriera acustica sia attestato tramite rilievi fonometrici il rispetto del limite differenziale. L'attestazione dovrà riportare i livelli rilevati nelle condizioni di misura in cui il livello ambientale risulti di entità maggiore ed il livello residuo di entità minore. Le misurazioni fonometriche da effettuarsi secondo le metodiche contenute nel Dpcm 16/3/1998 dovranno inoltre attestare l'eventuale presenza di componenti tonali ed impulsive.*

Si rimanda a Codesta Amministrazione comunale la valutazione circa la possibilità di imporre una riduzione dei tempi proposti dall'Azienda per la realizzazione della barriera antirumore tenuto conto degli elevati livelli di rumore presenti nella condizione attuale.

La pratica è stata istruita dal Tecnico E.Gallerani al quale fare riferimento per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

***Il Responsabile del Distretto di Pianura
Dott.V. Gandolfi***

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.